



# **COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA**

Provincia di Brescia – c.a.p. 25080

**Approvato con  
deliberazione Consiglio  
Comunale n.**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI / ENTRATE COMUNALI**

# INDICE

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento**

**Art. 3 – Definizione di situazione di obiettiva difficoltà e cause soggettive ostative da non consentire l'assolvimento del debito tributario**

**Art. 4 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

**Art. 5 – Garanzie su dilazioni di pagamento**

**Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda**

**Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda di dilazione di pagamento per le società o imprese obbligate alla redazione del bilancio**

**Art. 8 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione**

**Art. 9 – Procedimento**

**Art. 10 – Provvedimento di concessione o diniego**

**Art. 11 – Modalità di rateizzazione**

**Art. 12 – Interessi**

**Art. 13 – Disposizioni finali ed entrata in vigore**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. La rateizzazione non può essere accordata :

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 500,00;
  - **quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;**
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 6 - comma 1, del presente Regolamento.
- in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.**

3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del Tributo o dell'Entrata.

### **ART. 3 DEFINIZIONE DI SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ E CAUSE SOGGETTIVE OSTATIVE DA NON CONSENTIRE L'ASSOLVIMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO**

1) Si definisce situazione di *obiettiva difficoltà* tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative di cui al seguente comma 2.

2) Si considerano *cause soggettive ostative*:

-condizioni di salute propria o dei propri familiari che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;

-qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro che comporta una diminuzione considerevole del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;

-qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il comune.

3) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

-per le imprese individuali e le società di persone (S.s.,S.n.c, S.a.s.), ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;

-per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.) e società Cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda .

4) Si stabilisce che lo *stato di disagio* è riferito alle seguenti situazioni:

**\*\*\*Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali**

§ Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

§ Disoccupato iscritto al collocamento;

§ Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;

§ Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;

§ Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

§ Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

§ Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

§ Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

**\*\*\*Nel caso di: Società di persone, Società di capitali, Società cooperative ed Enti con personalità giuridica:**

§ Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

#### **ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 200,00, nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di 3 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;
  - b) fino ad un massimo di 6 mesi per importi superiori ad euro 1.001,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione;
  - b) fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori ad euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 con fideiussione o garanzia equivalente;
  - c) fino ad un massimo di 20 mesi per importi da euro 10.001,00 ad euro 25.000,00 con fideiussione;
  - d) fino ad un massimo di 30 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 con fideiussione;
  - e) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 50.001,00 a € 100.000,00 con fideiussione;
  - f) oltre 100.001,00 un massimo di 40 mesi con fideiussione;
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### **ART. 5 – GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. La fideiussione deve essere bancaria e l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Puegnago del Garda, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- 1) Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, con le seguenti modalità:
  - direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune;
  - tramite raccomandata A.R.

-tramite posta elettronica certificata all' indirizzo PEC del Comune.

2) La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.

3) Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione di cui ai successivi artt. 4 o 5 del presente regolamento, a seconda del soggetto richiedente.

### **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER LE SOCIETÀ O IMPRESE OBBLIGATE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO**

1) Nel caso di presentazione della domanda di dilazione di pagamento di cui al precedente art 3, da parte di Società o Impresa obbligata alla redazione del bilancio, la situazione di cui al precedente articolo 2 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione probatoria:

- Modello Unico;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità;
- Visura camerale aggiornata;
- Ultimo bilancio approvato;

2) Nel caso in cui **l'indice di liquidità sia uguale o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà** che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; al contrario, se l'indice di liquidità sia inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione.

#### **Indice di liquidità**

<b>Modalità di calcolo</b>	<b>Valore</b>
(Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti	≥ 1: la rateizzazione non è ammessa < 1: la rateizzazione è ammessa

Si rimanda al comma 2

### **ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE**

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la

fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di tre rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

6. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

#### **ART. 9 – PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o dal Responsabile dell'entrata competente.

2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

#### ***ART. 10 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO***

1. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

#### ***ART. 11 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE***

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti, la prima rata scade il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

#### ***ART. 12 INTERESSI***

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

#### ***ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE***

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.